

Roma, 5 maggio 2022

Spett.le  
Banca d'Italia  
Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale  
Divisione Regolamentazione I  
Via Milano, n. 53  
00184 Roma

Trasmessa a mezzo PEC: [ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it)

**Oggetto: osservazioni al “Documento di consultazione sulle disposizioni della Banca d'Italia in materia di assetti proprietari di banche, intermediari finanziari, società fiduciarie, IMEL, IP, SIM, SGR, SICAV e SICAF” del 6 aprile 2022.**

Con riferimento alla consultazione pubblica, indetta da Codesta Onorevole Autorità, in relazione alla bozza di Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari (di seguito “**Disposizioni in bozza**”), la scrivente Associazione intende sottoporre alcune osservazioni.

Nella Parte III, Paragrafo 1.1. delle Disposizioni in bozza si prevede che la valutazione condotta dall’Autorità sull’acquisizione di una partecipazione qualificata in una società fiduciaria si basa, tra l’altro, “*sulla professionalità e onorabilità e la correttezza e competenza professionale di coloro che, in esito alla prevista acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nella società fiduciaria*”.

Come noto, la Circolare 288/2015 di Banca d'Italia richiede, per gli esponenti aziendali delle società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'Albo di cui all'Art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – “TUB”), il possesso degli stessi requisiti di professionalità, nonché di onorabilità ed indipendenza, previsti per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche.

Ad oggi, tali requisiti sono descritti dal d.m. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Decreto MEF”).

Il Decreto MEF, all'art. 7, ai fini della valutazione del requisito della professionalità prevede che coloro che svolgono funzioni di amministrazione nella società fiduciaria abbiano esercitato, tra l'altro, per gli amministratori dotati di incarichi esecutivi “*attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo*”, mentre per gli amministratori dotati di incarichi non esecutivi “*attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca*”.

Come già sostenuto e condiviso da questa Associazione con Banca d'Italia i soggetti che hanno svolto la propria attività professionale in (e per) società fiduciarie possano considerare soddisfatto anch'essi tale criterio, dato che l'attività di amministrazione di beni può essere considerata, *latu sensu*, attività finanziaria.

Infatti, tra le attività bancarie/finanziarie (esercitabili da banche ed imprese di investimento) ammesse al mutuo riconoscimento, ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 36/2013 (c.d. CRD IV) che disciplina l'accesso all'attività degli enti creditizi nonché la vigilanza prudenziale su questi e sulle imprese di investimento, rientra la custodia e amministrazione di valori mobiliari (punto 12), attività che (insieme alla custodia e amministrazione di beni differenti dai valori mobiliari) costituisce il “*core business*” di una società fiduciaria. Anche in questo senso, quindi, l'attività svolta dalle società fiduciarie è da considerarsi un'attività di natura “bancaria-finanziaria”.

Del resto, le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB sono già considerate “intermediari finanziari” ai sensi della disciplina antiriciclaggio, in particolare nell'art. 3, comma 2, del Decreto 21 novembre 2007, n. 231: va da sé, dunque, che l'attività svolta da un intermediario finanziario possa essere qualificata come “finanziaria”.

Allo stesso tempo le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB, di cui alla l. n. 1966/1939, sono ricomprese dall'art. 3, comma 3, del Decreto 21 novembre 2007, n. 231, tra i cosiddetti "altri operatori finanziari", soggetti che, evidentemente, svolgono attività che può essere allo stesso modo definita come finanziaria.

Si chiede dunque di tenere presente e ribadire, anche nell'ambito del resoconto della consultazione, che gli esponenti aziendali, i dipendenti o coloro che hanno comunque assistito professionalmente una o più società fiduciarie, iscritte o non iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB, possono vantare un'attività professionale in materie attinenti al settore creditizio, finanziario o mobiliare e, conseguentemente, soddisfare, nel rispetto dei termini previsti dal Decreto MEF, i requisiti di professionalità menzionati.

\* \* \*

Si resta a disposizione per ogni chiarimento si rendesse opportuno.

Con osservanza.

LF/al

Lucia Frascarelli  
